

N. 1398/2017 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
sezione I civile

Il Tribunale, nella persona del giudice Luigi Edoardo Fiorani  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1398/2017 R.G. promossa da:

██████████ (██████████)  
██████████), in qualità di eredi di ██████████, con l'avv. ██████████  
██████████

**ATTRICI**

contro

**REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA**

**CONVENUTO CONTUMACE**

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE -  
MAECI (C.F. 80213330584), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI  
VENEZIA**

**INTERVENUTO**

Oggetto: Diritti della personalità

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del giorno 23 luglio 2020.  
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa  
sentenza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione passato alla notifica in rinnovazione (sul perfezionamento della quale,



v. *infra*) il 13 marzo 2018, le odierne attrici, qualificatesi come eredi di Gaetano Tacconi (deceduto il 5 settembre 2011), hanno convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania, quale successore del Reich tedesco, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa per effetto della sua cattura in data 11 settembre 1943 e successiva deportazione in Germania nella qualità di internato militare italiano (si tratta della categoria di militari italiani che, catturati dalle truppe tedesche a partire dall'8 settembre 1943, si videro attribuire non già la formale qualifica di prigionieri, ma, appunto, di *Italienische Militär-Internierte*, in acronimo IMI, e che, anche per tale ragione, furono deportati e destinati al lavoro forzato in Germania).

In data 24 agosto 2018 è intervenuto nel presente giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (in seguito, anche solo MAECI), chiedendo, per le ragioni che si scrutineranno nel prosieguo dell'esposizione, il rigetto delle domande attoree.

2. Prima di delibare le numerose questioni coinvolte dalla soluzione della presente controversia, occorre considerare che, sul presupposto che la produzione documentale allegata all'atto di citazione (dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 d.P.R. /2001) fosse idonea a provare la qualità di eredi di Gaetano Tacconi in capo alle odierne attrici, queste ultime sono state chiamate, con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, a interloquire sulla questione.

In esito a detta ordinanza, Paola e Antonella [REDACTED] hanno dimesso documentazione senz'altro idonea, unitamente ad altri elementi di carattere indiziario, quali, primo tra tutti, la proposizione di questo stesso giudizio nella dichiarata qualità di eredi di [REDACTED], a provare tale qualità (si allude in particolare allo stato di famiglia del *de cuius*, nel quale le odierne attrici sono individuate come figlie del [REDACTED], del quale è stato altresì prodotto il certificato di morte).

Il MAECI, nella contumacia della parte convenuta ha eccepito la tardività della produzione documentale in parola.

La difesa delle parti attrici, con riguardo a tale eccezione, ha richiamato, a tale riguardo, la consolidata giurisprudenza che, in relazione all'interlocuzione ex art. 101 c.p.c., ha opinato nel senso che il Giudice che reputi di decidere la lite in base ad una questione o ad un fatto rilevati *ex officio*, e non formalmente sollevati dalle parti, deve astenersi dal decidere segnalando la questione alle parti al fine di provocare la discussione e le consequenziali attività assertive e probatorie (Cass., 27631/2013).

Ritiene il giudicante che, al di là del problema di stabilire se la prova dell'affermata qualità di erede rientri nella questione dell'accertamento della legittimazione attiva ovvero riguardi il merito della domanda, resta nondimeno vero che, in presenza di elementi indiziari che depongano nel senso della sua esistenza (identità di cognomi, la proposizione della domanda in qualità di erede e la stessa dichiarazione sostitutiva: tutti elementi ricorrenti nel caso di specie), sussista sempre in capo al giudice, in presenza di tali dubbi, un dovere di provocare il



contraddittorio sulla questione richiedendo i necessari chiarimenti (si tratta di un principio che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riguardo all'art. 738 c.c., in materia di procedimenti camerali, ritenendo di poterlo mutuare dalle regole che presiedono alla disciplina dell'ordinario processo di cognizione e che, dunque, a maggior ragione, appare applicabile al caso di specie: Cass., 868/2017).

Ebbene, il richiamo all'art. 183, comma quarto, c.p.c. operato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, fa sì che, allorché la questione sia rilevata in sede decisoria, debba applicarsi l'art. 101 c.p.c., con le sopra richiamate conseguenze in punto di superamento della disciplina delle preclusioni processuali (cfr. anche Cass., 11453/2014), senza che ciò possa trascinare in una inammissibile *relevatio ab onere probandi* delle odierne attrici.

3. Stabilito quanto sopra, e risolta in senso positivo la questione dell'astratta titolarità del diritto fatto valere, va accertato, in via preventiva, se il contraddittorio sia stato instaurato correttamente.

Risulta che le attrici hanno notificato l'atto di citazione alla Repubblica Federale Tedesca (da intendersi quale successore del Terzo Reich: cfr., sul punto, tra le tante, relativamente alla responsabilità per i crimini di guerra commessi dal Reich tedesco, Trib. Sulmona, 2 novembre 2017), corredato di traduzione asseverata in lingua tedesca, in data 21 marzo 2018, dopo che, con provvedimento a verbale del 9 novembre 2017 era stato loro assegnato un termine per la rinnovazione della notifica (con differimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al 27 settembre 2018), per via diplomatica.

La Repubblica Federale di Germania, ha fatto pervenire a mezzo posta, tramite la propria ambasciata in Roma, alla Cancelleria del Tribunale, con raccomandata pervenuta il 25 maggio 2018, comunicazione datata 15 maggio 2018, a firma del Capo divisione legale e Consolare Olaf Reif, nella quale si legge: *“poiché alla luce della sentenza della Corte internazionale di Giustizia del 03.02.2012 tutti i giudizi in corso e futuri rappresentano una violazione dei principi di diritto internazionale stabiliti dalla C.I.G. nella suddetta sentenza, la Repubblica Federale di Germania rende noto che, pur nel pieno rispetto delle funzioni svolte dall'Ill.ma Corte, non depositerà ulteriori atti, richiamando integralmente il contenuto della nota verbale allegata”*.

Quand'anche non si volesse ritenere sufficiente, ai fini del ritenuto perfezionamento della notifica, il fatto che la parte a cui è stata diretta, ha inequivocabilmente dimostrato di essere venuta a conoscenza dell'atto (leggendosi in epigrafe alla nota dell'Ambasciata di Germania gli estremi del presente giudizio) in un termine che appare rispettoso del disposto del termine dell'art. 163-bis c.p.c. (essendo datata la comunicazione in parola 15 maggio 2018 ed essendo stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 27 settembre 2018), va comunque rilevato che la notifica per via diplomatica – ossia quella che risulta essere stata espletata nel caso in esame – costituisce il portato di una consuetudine internazionale, rilevante nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost., che la stessa Repubblica Federale di Germania ha spesso invocato nei



numerosi procedimenti nei quali, prima della sentenza della C.I.G. del 3 marzo 2012, ha ritenuto, per converso, di costituirsi (cfr., ad esempio, Trib. Mantova, 4 aprile 2006), e la cui correttezza è stata riscontrata, con ampia motivazione, ricognitiva del contenuto delle circolari emesse nel tempo *in subiecta materia* dal Ministero degli Affari Esteri, da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., per tutti, la già richiamata Trib. Sulmona, 2 novembre 2017).

Nessun dubbio sussiste, allora, sulla regolarità della notifica nei confronti della parte convenuta, della quale, considerata la mancata formale costituzione, è già stata dichiarata la contumacia nel corso del presente giudizio.

4. Stante la contumacia del convenuto, in punto di giurisdizione, va rammentato che i principi sanciti dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, secondo cui il giudice italiano deve negare la propria giurisdizione nelle cause civili per il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, commessi *jure imperii* da uno Stato estero (nel caso in esame, Repubblica Federale Tedesca, quale successore del Terzo Reich tedesco) nel territorio italiano, non possono precludere al Tribunale di esaminare nel merito la domanda attorea, alla luce delle note pronunce della Corte costituzionale 238/2014 e 30/2015

In sostanza, le richiamate sentenze si muovono su piani distinti: la prima, ossia quella della Corte Internazionale di Giustizia, ha portata ricognitiva di una consuetudine di diritto internazionale, alla stregua della quale le attività compiute in Italia dall'occupante tedesco non possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale ad opera del giudice italiano, operando in favore della Germania l'immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti *iure imperii*; mentre quelle della Corte costituzionale italiana hanno stabilito che il contrasto di tale consuetudine con gli artt. 2 e 24 Cost., *“impone a questa Corte di dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamente alla parte in cui estende l'immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma dell'art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto”*.

È noto a questo riguardo come la Corte Costituzionale abbia altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (e quindi dell'art. 1 L. 17 agosto 1957, n. 848, recante la “esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945”, nella parte in cui imponeva tale conformazione e dell'art. 3, L. n. 5/2013 relativo alla “adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno”).

Alla luce dei chiarimenti successivamente offerti dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite (cfr., ad esempio, Cass., Sez. un., 762/2017), la deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati (cioè i fatti che le odierne attrici assumono essere stati compiuti dal Reich tedesco ai danni del



loro dante causa) devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, per i quali deve ritenersi preclusa al giudice italiano, alla stregua della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, l'applicazione del principio consuetudinario dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato estero (cfr., da ultimo, Cass., 21995 e 21996 del 2019, che hanno evocato un vero e proprio "dovere istituzionale del giudice, in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta", di affermare la propria giurisdizione).

5. Ad analoghi esiti positivi conduce, poi, la verifica della giurisdizione alla stregua del disposto dell'art. 3, l. 218/1995.

Il richiamato art. 3 stabilisce, infatti, che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

Ha opinato a questo proposito la parte intervenuta che sarebbe certo che parte convenuta non abbia in Italia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c., per tale non potendosi intendere l'ambasciata tedesca in Roma.

Eppure, in senso contrario, si pone la giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che: 1) le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono; 2) i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato (Cass., 2041/2010).

Il principio appena riportato (che la Corte di Cassazione ha ricavato dall'art. 3 della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, resa esecutiva in Italia con l. 804/1967 per fondarvi la legittimazione dell'ambasciatore a stare in giudizio per conto dello Stato senza necessità di autorizzazione), portato alle sue logiche conseguenze, come correttamente opinato dal difensore di parte attrice, non può che condurre all'assimilazione dell'ambasciatore al rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c., con conseguente affermazione della giurisdizione italiana (cfr. in tal senso, Trib. Sulmona, 2 novembre 2017).

6. Risolte nel senso che precede le questioni attinenti alla giurisdizione, si tratta ora di qualificare l'intervento del Ministero degli Affari Esteri e di accertarne l'ammissibilità nel presente giudizio.

A questo riguardo il Maeci ha dedotto che a seguito della sentenza del 3 marzo 2012 della Corte internazionale della Giustizia, sarebbe obbligo dello Stato italiano quello di tenere indenne la Repubblica Federale di Germania delle conseguenze per essa negative derivanti dalle sentenze italiane che, non conformandosi al *dictum* della CIG in punto di immunità giurisdizionale (esito da ritenersi oggi pressoché automatico, stante l'intervento della Corte



Costituzionale del 2014), addivengano eventualmente a una statuizione di condanna nei confronti della RFG, fondandovi il proprio interesse ad intervenire.

Tuttavia, un simile esito è stato espressamente escluso da condivisibili pronunce di merito, rese allorché la Repubblica Federale di Germania aveva ritenuto di costituirsi, sia prima (Trib. Torino, 19 maggio 2010), che dopo la sentenza della CIG del 2012 (Trib. Firenze, 6 luglio 2015), chiedendo, appunto, di essere manlevata dalla Repubblica Italiana, tanto in base all'art. 77 del Trattato di Pace, tanto in forza degli accordi di Bonn del luglio 1961 (sui quali si dirà *infra*), ovvero in base alla più volte richiamata pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia.

Quest'ultima, tuttavia, al punto n. 137 non ha espressamente statuito in ordine a un positivo obbligo di ristoro in capo all'Italia in favore della Germania, limitandosi a sancire il dovere dell'Italia di *"to achieve this result by enacting appropriate legislation or by resorting to other methods of its choosing having the same effect"*.

Mancando allo stato della legislazione attuale una norma che positivamente vincoli l'Italia a tenere indenne la Germania, e non constando in atti una prova certa che ciò debba avvenire nel caso di specie, non ritiene il giudicante che esista (o meglio, che sia stata dimostrata l'esistenza di) un'obbligazione solidale tra Repubblica Federale di Germania e Repubblica Italiana (in presenza della quale l'intervento potrebbe essere qualificato come litisconsortile: Cass., 7508/1995).

Se di obbligazione solidale non può pertanto parlarsi, quello spiegato dal MAECI deve essere qualificato non già come intervento adesivo autonomo o litisconsortile, ma come intervento adesivo dipendente (di per sé non incompatibile, per quanto opinato da consolidata dottrina, con la contumacia del convenuto principale), tenuto conto della ricorrenza di un interesse non di mero fatto, ma giuridicamente rilevante e apprezzabile (determinato da obblighi rilevanti sul piano dell'ordinamento internazionale) che, pur non traducendosi in un diritto positivamente sancito nel nostro ordinamento della Repubblica Federale di Germania di essere manlevata e tenuta indenne dall'Italia, nondimeno appare idoneo a fare ritenere operante, nei confronti del MAECI, l'efficacia riflessa negativa di un eventuale giudicato di condanna, se non altro sul piano dei rapporti diplomatici tra lo Stato italiano e la Repubblica Federale di Germania.

Ne consegue che, nel presente giudizio, dove il convenuto principale ha ritenuto di restare contumace, e dove non consta che sia stata data esecuzione all'art. 48 del R.D. 1611/1933, l'intervento dell'Avvocatura di Stato, quale difensore del MAECI è sì ammissibile, ma non attribuisce all'interventore che il potere di svolgere argomentazioni in diritto, senza ulteriori facoltà di proporre domande o eccezioni (Cass., 6309/1994; Cass., 17595/2004; Cass., 24370/2006).

Ciò comporta che l'eccezione di prescrizione (al di là del problema della sua fondatezza, che appare esclusa da un consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato, sebbene con un



*obiter dictum*, da Cass., Sez. un., 5044/2004 e che, ad eccezione di alcune pronunce – Trib. Arezzo, 13 marzo 2007; Trib. La Spezia, 16 ottobre 2008; Trib. Torino, 20 ottobre 2009 e Trib. Brescia, 31 marzo 2011 – risulta essere stato condiviso e ribadito da Trib. Bologna, 11 gennaio 2010; Trib. Torino, 19 maggio 2010; App. Firenze, 11 aprile 2011; Trib. Firenze, 6 luglio 2015; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015; Trib. Brescia 9 luglio 2019 e Trib. Brescia, 3 agosto 2019, secondo cui l’obbligazione risarcitoria azionata nei confronti della Germania, traendo fonte da crimini contro l’umanità, sarebbe imprescrittibile), non può essere legittimamente proposta nel presente giudizio, né, ovviamente, può essere scrutinata d’ufficio dal giudice.

7. Ciò posto, le argomentazioni svolte in concreto dal MAECI sono le seguenti: 1) la cattura di un militare italiano, qual era il ██████████ nel 1943, costituiva l’esercizio di una facoltà che il Reich tedesco poteva legittimamente esercitare, così come quella di destinare il dante causa delle odierne attrici a un campo di lavoro, sicché la domanda sarebbe infondata; 2) a tutto concedere, l’illegittimità della condotta della Repubblica Federale Tedesca, quale successore del Terzo Reich, allignerebbe nel trattamento riservato al Tacconi, ma non nel fatto materiale della sua cattura, sicché il diritto applicabile, essendosi consumato l’illecito in territorio tedesco e non italiano, sarebbe, appunto, quello tedesco; 3) le condotte imputabili a parte convenuta sarebbero oggetto di pregressi accordi internazionali, in conseguenza dei quali la Repubblica Italiana, per conto dei suoi cittadini, avrebbe rinunciato a far valere qualsivoglia pretesa nei confronti della Germania; 4) difetterebbe la prova della consumazione di fatti illeciti in suolo tedesco ai danni del ██████████; 5) nella denegata ipotesi del riconoscimento dell’*an* dell’invocata responsabilità, occorrerebbe scomputare dal *quantum* le somme eventualmente già percepite dal *de cuius*.

7.1. Quanto alla difesa sub 1, pure condivisa da un precedente della giurisprudenza di merito richiamato dal MAECI (Trib. Bolzano, 11 settembre 2018), si osserva che dalla documentazione in causa emerge che la cattura del ██████████ è avvenuta l’11 settembre 1943 (cfr. il foglio matricolare prodotto sub doc. 2 da parte attrice).

Ebbene, a tale data la Germania non aveva formalmente dichiarato guerra all’Italia (avendo provveduto a quest’incombente l’Italia il successivo 13 ottobre 1943: si tratta di un fatto notorio al quale il giudicante può attingere ai sensi dell’art. 115 c.p.c.), sicché opinare nel senso di una ipotetica legittimità della cattura, da distinguere rispetto al trattamento in concreto riservato sul suolo tedesco, appare infondata (come più condivisibilmente opinato da Tribunale Brescia, 3 agosto 2019), posto che la stessa cattura era da ritenersi *contra legem*.

7.2. Risolta nel senso che precede la questione sub 1, si osserva, quanto a quella sub 2, che va esclusa l’applicabilità del regolamento n. 864/2007 (in base all’articolo 1 di tale Regolamento, ai sensi del quale lo stesso non si applica alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri, ossia per gli *acta iure imperii*) trovando per converso applicazione al caso in esame la l. 218/1995 e segnatamente l’art. 62 della medesima.

Tale norma prevede che la responsabilità per fatto illecito è regolata “dalla legge dello Stato



in cui si è verificato l'evento"; e consente inoltre al danneggiato di chiedere "l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno".

L'evento di cui qui si tratta (deportazione) si è originariamente verificato in Italia, poiché [REDACTED] è stato catturato a Pistoia l'11 settembre 1943, per quanto risulta dal Foglio matricolare che le attrici hanno prodotto sub doc. 2.

Ancorché sia dubbio che il MAECI, nella sua qualità di interventore adesivo dipendente, possa spiegare eccezioni in tal senso, va comunque condiviso quanto già ritenuto in giurisprudenza, ossia che l'applicazione della legge italiana non può essere esclusa per il fatto che l'illecito sia "proseguito" nel territorio di un diverso Stato (*i.e.*, la Germania), poiché l'art. 62, riferendosi all'"evento", intende il luogo in cui si è verificato il danno iniziale, e prescinde dai danni e dagli effetti ulteriori della condotta illecita (Trib. Torino, 19 maggio 2010).

Ne deriva che, se il "fatto che ha causato il danno" - ai sensi della seconda parte dell'art. 62 1° comma sopra citato - consiste nella cattura del [REDACTED], che è avvenuta in Italia, le attrici, chiedendo l'applicazione della legge italiana, si sono avvalse della facoltà consentita da tale norma, con la conseguenza che il diritto applicabile è quello italiano.

7.3. Quanto al profilo sub 3, va osservato che è ormai punto fermo, nella giurisprudenza che si è occupata della questione, escludere che il diritto al risarcimento dei danni subiti da reduci della prigionia e dell'internamento in Germania ad opera di autorità del Reich tedesco, sia precluso dall'art. 77, 4° comma, del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 tra l'Italia e le potenze alleate ed associate, così come dai due accordi di Bonn del 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale tedesca, resi esecutivi in Italia con la l. 404/63 ed i d.P.R. 1263/62 e 2043/63 (cfr., in questo senso, Cass. pen., 1072/2008; Trib. Bologna, 11 gennaio 2010; Trib. Firenze, 6 luglio 2015; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015; Trib. Brescia, 9 luglio 2019 e Trib. Brescia, 3 agosto 2019).

È vero che le fonti internazionali in questione prevedevano la rinuncia dell'Italia a far valere determinate pretese nei confronti della Germania, ma una simile rinuncia potrebbe avere effetto nel presente giudizio solo se si ritenesse che oggetto dei detti trattati sia stata (anche) la questione delle domande di risarcimento azionabili dagli internati militari italiani; cosa che va esclusa, solo se si consideri: 1) che l'art. 77 del Trattato di Pace (il cui comma 4 stabiliva: *"Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstate relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra"*), del quale la Germania non era firmataria (tant'è che ha firmato due successivi accordi con l'Italia, volti a regolamentare





questioni che, se si volesse interpretare l'art. 77 nel senso auspicato dal MAECI, non avrebbero avuto alcuna ragione di essere, per essere già stata l'intera materia oggetto di rinuncia), si riferiva a domande pendenti all'8 maggio 1945, e dunque non a pretese successive e in ogni caso disciplinava diritti di natura reale relativi a danni materiali e non anche i danni morali che devono essere risarciti ai familiari delle vittime di crimini di guerra (Cass. pen., 1072/2008); 2) che l'Accordo di Bonn avente ad oggetto "alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario" non concerneva in alcun modo pretese di carattere risarcitorio dei singoli cittadini; 3) che l'Accordo di Bonn avente, invece, ad oggetto gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste riguarda "cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni".

Il d.p.r. di attuazione dell'Accordo richiamato al punto 3 che precede (n. 2043/1963) identifica i beneficiari delle sue disposizioni nelle seguenti categorie: "Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per aver: a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero, b) svolto attività politica in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero, c) appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero, d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero, e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero, f) subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero, g) subito persecuzioni per ragioni razziali. Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti".

Ebbene, al di là del problema, pure risolto in senso negativo dalla giurisprudenza (Cass. pen., 1072/2008), se l'astratta titolarità del diritto all'indennizzo ex d.P.R. 2043/1963 sia idonea a privare il beneficiario del relativo diritto a richiedere il risarcimento del danno, va considerato che la semplice lettura degli atti di causa consente di escludere che il [REDACTED] rientri nelle categorie richiamate dal citato d.P.R. 2043/1963.

La mera cattura in suolo italiano di militari che la Germania considerava come nemici non è assimilabile a un rastrellamento, così come il solo fatto di non aver aderito alla Repubblica Sociale (il dante causa delle odierne attrici risulta a questo riguardo essere stato insignito del distintivo d'onore di volontario della libertà ex l. 907/1977, conferito per aver rifiutato "la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale", come si ricava dal



documento 10 attoreo) non è di per sé equivalente a un atto relativo alla lotta di liberazione, ovvero ancora di protesta o di resistenza.

7.4. Del resto, se con gli accordi del 1961 si fosse risolto, come pretende il MAECI interveniente, il problema degli IMI (vale a dire gli internati militari italiani, ossia i militari deportati ai quali venne attribuito tale *status*, scientemente differenziato, come presupposto di trattamenti deteriori, rispetto a quello degli ordinari prigionieri di guerra), la stessa Corte Internazionale di Giustizia, nel condannare la Repubblica Italiana, non avrebbe comunque stigmatizzato il comportamento della Repubblica Federale di Germania, nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto di non riconoscere alcunché a titolo di risarcimento allo Stato italiano (o meglio, ai suoi cittadini che hanno convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni) per la questione degli internati militari italiani, ritenendoli assimilabili, quanto a regime giuridico, a quello di prigionieri di guerra (cfr. il paragrafo 99 della sentenza del 2012 sopra richiamata, dove si legge: “*The Court considers that it is a matter of surprise – and regret – that Germany decided to deny compensation to a group of victims on the ground that they had been entitled to a status which, at the relevant time, Germany had refused to recognize, particularly since those victims had thereby been denied the legal protection to which that status entitled them*”).

Le argomentazioni spese dalla Corte Internazionale di Giustizia, unitamente all'opinione di illustri studiosi della materia e alla giurisprudenza sopra richiamata, conducono a ritenere che il richiamo agli artt. 4, 5 e 6 della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, *ratione temporis* vigente, che la parte intervenuta assume essere stati correttamente applicati dal Reich tedesco, non coglie nel segno.

Per converso, attingendo a fatti notori e a prove presuntive, ritiene il giudicante di dover procedere secondo il seguente sillogismo (la validità delle cui premesse si sarebbe potuta revocare in dubbio solo in presenza di concreta attività difensiva della parte convenuta, giustificata dal principio di vicinanza della prova e volta a dimostrare che il ██████████, in ipotesi, non abbia in concreto sopportato il trattamento inferto agli IMI): 1) gli IMI hanno ricevuto un trattamento peggiore rispetto agli altri prigionieri di guerra (tant'è che lo stesso riconoscimento di IMI sarebbe valso a precludere agli interessati i diritti che, tramite la Croce Rossa Internazionale, si sarebbero visti, per converso, accordare se fossero stati considerati prigionieri di guerra), idoneo a far ritenere consumato nei loro confronti un crimine contro l'umanità per il quale spetta ai medesimi il riconoscimento del risarcimento del danno; 2) ██████████ era un IMI (v. *infra*); 3) a ██████████, e per lo stesso, alle sue eredi, spetta il diritto al risarcimento del danno.

Va all'uopo considerato che il Tribunale di Firenze, nella richiamata sentenza del 6 luglio 2015, ha ritenuto conseguita la prova dell'invocato diritto al risarcimento del danno, con la produzione in giudizio della carta di lavoro del militare italiano, atta a dimostrare la deportazione, e del foglio di liberazione rilasciato dal comando alleato nel 1945, riconducendo



al notorio il riferimento alle condizioni contrarie all'umanità dei trattamenti ricevuti dai deportati nei campi di prigionia e lavoro.

Ebbene, nel Vorläufiger Fremdepäss (che di per sé, quale permesso di lavoro, dimostra gli assunti di parte attrice), n. 30588, rilasciato l'11.11.1944 dalla Polizeipräsident in Wuppertal, con scadenza l'11.11.1946, prodotto dalla parte attrice sub doc. 6, si legge, alla voce "Beruf" (lavoro), dopo "Landwirt", che significa "contadino", la dizione "I.M.I."

Il resto della documentazione prodotta dimostra sia la data della cattura (foglio matricolare sub doc. 2), sia quella della liberazione da parte degli Alleati (lasciapassare prodotto sub doc. 4).

7.5. Risolta nei termini che precede la questione dell'*an*, si osserva in relazione al *quantum*, che le attrici hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, consistito nella sofferenza e nei patimenti subiti dal loro dante causa e di quello patrimoniale, consistito, viceversa, nella retribuzione che il ██████████, in quanto IMI, e dunque impiegato in attività lavorative, avrebbe dovuto percepire in suolo tedesco; il tutto per la somma di € 50.000,00, ovvero per quella ritenuta di giustizia.

7.5.1. In relazione al danno patrimoniale, si ritiene di poter dare continuità all'orientamento già espresso dal Tribunale di Torino (sentenza del 19 maggio 2010) che, in una fattispecie analoga alla presente, ha calcolato una retribuzione attualizzata mensile, al netto della decurtazione di quanto impiegato per il sostentamento del prigioniero (*recte*, internato), pari a € 400,00 mensili, moltiplicando il detto valore per i mesi di internamento in Germania.

Nel caso in esame, dove la prigionia si è protratta dal mese di settembre 1943 a quello di aprile 1945, il risultato che si ottiene è di € 8.000,00.

7.5.2. Sul piano del danno non patrimoniale ricade nell'*id quod plerumque accidit* che, alla privazione della libertà e alla destinazione a lavori forzati, senza il riconoscimento delle garanzie viceversa previste per il prigioniero di guerra, discendano pregiudizi di tipo morale corrispondenti a un risarcimento, che si ritiene congruo stimare in € 30.000,00.

Si tratta di un valore ottenuto dalla media delle liquidazioni che si rinvengono, con riguardo a fattispecie consimili alla presente, nella giurisprudenza di merito, ricomprese tra un minimo di € 28.000,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali (Trib. Torino, 19 maggio 2010), a un massimo di € 50.000,00 per il solo danno patrimoniale (Trib. Bologna, 11 gennaio 2010), con valori intermedi ricompresi tra gli € 30.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale oltre interessi (App. Firenze, 11 aprile 2011 e Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469), gli € 40.000,00 omnicomprensivi (Trib. Brescia, 3 agosto 2019) e gli € 50.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale oltre interessi (Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2468).

Ritiene pertanto il giudicante, per quanto appena osservato, di poter quantificare la somma spettante alle odierne attrici, nella qualità di eredi di ██████████, nell'ammontare omnicomprensivo di € 38.000,00.

Le attrici hanno infatti allegato e documentalmente provato l'appartenenza del loro genitore



alla categoria degli IMI, ma non hanno precisamente né dedotto le conseguenze specifiche che il ████████ ha subito per effetto dell'internamento (dovendo essere confermato nella presente sede il giudizio di non rilevanza ovvero di genericità dei capitoli di prova per testi all'uopo richiesti), né dimostrato quali lavori questi abbia effettivamente eseguito sul suolo tedesco.

Ne deriva che gli unici criteri sui quali fondare il risarcimento allignano, quanto al danno patrimoniale, al fatto notorio per il quale gli IMI sono stati destinati a svolgere attività lavorative non retribuite e, quanto al danno non patrimoniale, alla constatazione per la quale, secondo l'*id quod plerumque accidit*, alla durata della prigionia e al grado di compromissione dei diritti subito, consegue un presumibile grado di sofferenza morale e materiale che non può che condurre a una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.

In un contesto diverso dal presente, ma dove si è ritenuto pur sempre ammissibile il ricorso a una liquidazione equitativa, la Corte di Cassazione (ex multis, Cass., 7740/2007) ha ritenuto corretto un criterio di determinazione "calcolato sulla media dei precedenti giudiziari", sicché si ritiene che l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale in via di consolidamento, parametrato su valori sostanzialmente omogenei, ai quali si intende con la presente decisione dare seguito, scongiuri il rischio di una liquidazione equitativa arbitraria.

7.5.3. In punto di interessi, si ritiene di dover dare seguito a quanto opinato dal Tribunale di Firenze nella sentenza del 6 luglio 2015 e dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza dell'11 aprile 2011, riconoscendo al danneggiato (e per esso, alle odierne attrici) gli interessi al tasso equitativamente determinato al 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data della liberazione, e dunque dal 16 aprile 1945, sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione al 16 aprile 1945 (devalutazione la quale, pur non prevista dal richiamato precedente della Corte d'Appello, per essere disposta solo dal Tribunale fiorentino, appare necessitata alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità: cfr., ad esempio, Cass., 15856/2019) e sino al giorno di pubblicazione della presente sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza decorrono, sulla somma ottenuta, gli interessi al tasso di legge.

7.6. Va infine ulteriormente considerato che, in termini assai generici, il MAECI, sin dalla comparsa di intervento volontario ha richiesto, nell'eventuale determinazione del *quantum* del richiesto risarcimento, di tener conto di eventuali trattamenti pensionistici goduti dal dante causa delle odierne attrici per effetto della prigionia in Germania.

Non si ritiene di dover svolgere alcun approfondimento istruttorio officioso ex art. 213 c.p.c., tenuto conto del fatto che la mera condizione di internato militare italiano non dà diritto all'ottenimento di provvidenza o pensioni di sorta, potendosi all'uopo richiamarsi il consolidato orientamento della Corte dei conti, inaugurato dalla sentenza delle Sezioni riunite 6/1998 e più di recente ribadito da Corte conti, Friuli-Venezia Giulia, sez. reg. giurisd., 329/2007, secondo cui il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge n. 791 del 18 dicembre 1980, previsto per le stesse persone in possesso dei requisiti del



sopra richiamato d.P.R. 2043/1963, richiede la sussistenza di due essenziali condizioni, entrambi assenti nel caso in esame, quali il ricorrere di una deportazione “per ragioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 6 ottobre 1963 n. 2043” – “ragioni di razza, fede od ideologia” per aver compiuto gli atti o subito la cattura o le persecuzioni di cui al secondo comma, lettere da a) a g) del medesimo articolo (v. *supra*) – nonché il ricorrere di una deportazione in “campi di sterminio nazisti K. Z.”, campi che l’art. 10, comma 5, della legge 6.10.1986 n. 656 ha precisato essere quelli “sottoposti alla vigilanza e all’amministrazione della «Gestapo» o delle «S. S.» e destinati a fini di sterminio” (risulta, per converso, che [REDACTED] sia stato recluso non in un campo di sterminio K.Z., ma in un M. Stammlager – cfr. doc. 5 attoreo, dove, in alto a sinistra della seconda facciata si legge: “Kriegsgefangenenlager M. – Stammlager VI J, “Campo dei prigionieri di guerra”).

Quanto all’eventuale godimento di benefici combattentistici (d.lgs. 137/1948 e l. 390/1950) da parte di [REDACTED], gli stessi troverebbero la propria ragion d’essere nel fatto di aver partecipato al secondo conflitto mondiale in qualità di militare italiano, e non nella prigionia in Germania, sicché difetterebbero in radice i presupposti dell’invocata *compensatio lucri cum damno*.

Conclusivamente, la domanda può essere accolta in ragione dell’importo di € 38.000,00, oltre interessi come sopra quantificati.

8. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo ai parametri medi dello scaglione di riferimento ex d.m. 55/2014, con condanna in solido della convenuta contumace e della parte intervenuta (Cass., 4213/2007) alla rifusione in favore delle attrici.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1398/2017 R.G.;

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

CONDANNA la Repubblica Federale di Germania a corrispondere a [REDACTED] e ad [REDACTED], in solido tra loro, la somma di € 38.000,00, oltre interessi nei sensi di cui in motivazione.

CONDANNA la Repubblica Federale di Germania e il Ministero Degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Maeci, in solido tra loro, a corrispondere alle odierne attrici le spese di lite, che si liquidano in € 559,83 per esborsi e in € 7.254,00 per compensi. Sui compensi, IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.

Così deciso in Verona il 16 novembre 2020.

Il giudice  
*Luigi Edoardo Fiorani*

